



Provincia di Modena

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Dirigente GRANA CASTAGNETTI MARCO

Determinazione n° 115 / 19/03/2014

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA SANDEI S.R.L. (IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI VIGNOLA (MO) IN VIA DELL'INDUSTRIA, 589). Prot. generale 29923 del 14/10/2013 Reg. SUAP n. 489/2013 del Comune di VIGNOLA.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- lo Statuto della Provincia di Modena ed in particolare l'art. 53 che definisce le attribuzioni dei dirigenti competenti per materia.

In data 11/10/2013 la ditta SANDEI S.R.L., avente sede legale in comune di Vignola (Mo), via per Spilamberto, 1259, quale gestore dell'impianto esistente ubicato in comune di Vignola (Mo) via dell'Industria, 589, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa a questa Provincia e assunta agli atti con prot. n. 104258/9.13 in data 21/10/2013.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte

Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);

- Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

In data 21/11/2013 con nota prot. n. 113712/9.13 la Provincia di Modena ha avanzato al SUAP richiesta di integrazioni, trasmessa alla ditta in data 25/11/2013, i termini per la conclusione del procedimento sono stati sospesi in attesa della documentazione richiesta.

In data 18/12/2013 è pervenuta dal SUAP richiesta da parte della ditta Sandei S.r.l. di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni di cui sopra. La proroga è stata concessa sino al 03/02/2014, sino a tale data i termini per la conclusione del procedimento sono rimasti sospesi.

In data 03/02/2014 la ditta Sandei S.r.l. ha presentato al SUAP di Vignola la documentazione integrativa richiesta, pervenuta alla Provincia di Modena ed assunta agli atti con prot. n. 19980/9.13 del 21/02/2014, sono stati, pertanto, riavviati i termini per la conclusione del procedimento.

La ditta nell'insediamento di cui all'oggetto effettua attività di recupero consistente nella messa in riserva (operazione prevista al punto R13 dell'allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.) e trattamento di riduzione volumetrica di rifiuti ligneo cellulósici.

I titoli abilitativi ambientali relativi all'impianto in oggetto ad oggi vigenti sono i seguenti:

- Proroga, prot. 113717/9.11.6 del 21/11/2013, dei termini di validità dell'iscrizione n. VIG005/2 al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) rilasciata dal Comune di Vignola con atto prot. n. 14309 del 11/07/2012 valida sino al 25/03/2017.

Durante l'iter autorizzatorio è stato acquisito il parere del Comune di Vignola relativamente agli scarichi idrici datato 09/12/2013, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 119885/9.13 del 10/12/2013.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni Ambientali e bonifiche Ing. Marco Grana Castagnetti.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà, 34, ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente, Dott. Giovanni Rompianesi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, al Gestore della ditta SANDEI S.R.L. per l'impianto ubicato in comune di VIGNOLA (MO), VIA DELL'INDUSTRIA, 589, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

- 2) Di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa.
- 3) Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
 - Allegato Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06;
 - Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal **19/03/2014** con scadenza al **18/03/2029**.
- 6) Di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 7) Eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 8) Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Vignola (Mo).
- 9) Di informare che:
- a. al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali nella pubblica fognatura (acque reflue di dilavamento)	Comune di Vignola
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di	Provincia di Modena

rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti"	
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Vignola

- b. gli Enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE
Ing. GRANA CASTAGNETTI MARCO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

Protocollo n. _____ del _____

Allegato RIFIUTI - Fasc. AUA n. 126

DITTA SANDEI S.R.L. IMPIANTO UBICATO IN VIA DELL'INDUSTRIA, 589 A VIGNOLA (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..

A - PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" al Capo V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate" prevede, tra l'altro, che a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22" modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "operazioni di recupero" al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

B - PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto è ubicato in via dell'Industria, 589 a Vignola (Mo), è identificato catastalmente al foglio 5 mappale 348, ed ha una superficie di 5.000 mq. All'interno dell'area è presente un fabbricato industriale destinato ad uffici e ad autorimessa di superficie circa 560 mq, il resto dell'area è dedicato all'attività di gestione dei rifiuti. In prossimità dell'accesso è installata una pesa. L'impianto è dotato di recinzione perimetrale con accesso provvisto di cancello in carpenteria metallica. L'area è pavimentata in calcestruzzo ed è dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento costituito da caditoie e canaline grigliate; tali acque, previo trattamento, sono scaricate in pubblica fognatura. La porzione est dell'area impiantistica è adibita al conferimento dei rifiuti e alla loro selezione, messa in riserva in cumuli e trattamento di riduzione volumetrica; tale area è dotata di pareti perimetrali costituite da elementi/moduli mobili in calcestruzzo alti 2,5 m.

L'attività della ditta consiste principalmente nella messa in riserva (R13) e trattamento di riduzione volumetrica di rifiuti ligneo cellulósici provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale (sfalci, potature, frasche) di cui al punto 16.1 l) del D.M. 05/02/98 e ss.mm. e in minima parte dalla frazione ligneo cellulósica oggetto di raccolta differenziata e costituita da parti di mobilio, pallets, pannelli, di cui al punto 9.1 del medesimo decreto. Le altre tipologie autorizzate potrebbero essere ritirate dalla ditta in periodi di scarsa manutenzione del verde.

I rifiuti entrano nell'impianto all'interno di cassoni scarrabili, vengono pesati, quindi scaricati nell'area di conferimento e sottoposti a selezione per l'eliminazione delle impurezze. Mediante l'uso di pala gommata e ragno, i rifiuti sono ammassati in cumuli. Il cumulo della tipologia 16.1 separato da quello della tipologia 9.1. Successivamente i rifiuti sono sottoposti a riduzione volumetrica mediante trituratore mobile posto in posizione centrale rispetto ai cumuli, quindi i rifiuti triturati sono raccolti in due cumuli distinti per tipologia e successivamente destinati ad impianti di compostaggio, il triturato ottenuto dalla tipologia 16.1), e a pannellifici, il triturato ottenuto dalla tipologia 9.1.

I cumuli di altezza non superiore a 2 m sono posti su superficie impermeabile, dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e pareti perimetrali di altezza 2,5 m.

L'operazione di riduzione volumetrica viene effettuata principalmente sui rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde ornamentale punto 16.1 l) CER 200201 e solo in minima parte sui rifiuti provenienti da raccolta differenziata/attività industriali, artigianali punto 9.1, le altre tipologie sono sottoposte alla sola messa in riserva con eventuale cernita.

I rifiuti triturati e non sono destinati ad altri impianti di recupero autorizzati ai sensi della parte quarta del D.lgs 152/2006.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Sandei S.r.l. risulta iscritta al n. VIG005/2 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., dal 23/11/2003 relativamente ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi previsti ai punti 1.1, 9.1, 9.6, 16.1h) e 16.1 l) del D.M. 05/02/98 e ss.mm. effettuata presso l'impianto ubicato in via dell'Industria, 589 a Vigonale (Mo), con validità sino al 22/11/2013.

In data 11/10/2013 la ditta Sandei S.r.l. ha trasmesso al SUAP del Comune di Vignola domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) comprendente, tra l'altro, comunicazione di rinnovo senza modifiche, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.. Nella domanda la ditta ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione legittimata dalla Provincia di Modena.

In data 21/11/2013 la Scrivente Amministrazione ha inviato al SUAP di Vignola richiesta di integrazioni con nota prot. n. 113712/9.13, trasmessa dal SUAP alla ditta Sandei S.r.l. in data 25/11/2013, sospendendo i termini per la conclusione del procedimento.

In data 10/01/2014 a seguito di richiesta della ditta Sandei S.r.l. la Provincia di Modena ha concesso una proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa sino al 03/02/2014, sospendendo ulteriormente i termini per la conclusione del procedimento.

La ditta Sandei S.r.l. in data 03/02/2014 ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 11992/9.13 fasc. 126 del 04/02/2014.

La suddetta documentazione è stata ritenuta esaustiva per la conclusione del procedimento e il rilascio della presente AUA.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta SANDEI S.R.L è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

- 1) La ditta **SANDEI S.R.L.**, con sede legale in via per Spilamberto, 1259 a Vignola (Mo) e impianto ubicato in via dell'Industria, 589 a Vignola (Mo) è **iscritta al n. VIG005/2 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti"** della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., **la presente iscrizione ha la medesima validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.**
- 2) le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

1.1		rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi				Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
150101	imballaggi in carta e cartone					
150105	imballaggi in materiali compositi					
150106	imballaggi in materiali misti					
Subtotale		600	100	3.000	-	
9.1		scarti di legno e sughero, imballaggi di legno				Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
030101	scarti di corteccia e sughero					
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104					
150103	imballaggi in legno					
170201	legno					
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206					
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137					
200301	rifiuti urbani non differenziati					
Subtotale		500	150	2.000	-	
9.6		rifiuti di carte decorative impregnate				Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
030199	rifiuti non specificati altrimenti (RIFIUTI DI CARTE DECORATIVE IMPREGNATE)					
Subtotale		20	3,5	100	-	
16.1 h		rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da scarti di legno non impregnato				Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
150103	imballaggi in legno					
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137					
Subtotale		200	100	2.000	-	

16.1 l		rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale			Operazioni di recupero: R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
200201	rifiuti biodegradabili					
Subtotale		1.000	400	10.000	-	
TOTALE				17.100	-	

La ditta SANDEI S.R.L., nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare la normativa tecnica del D.M. 05/02/98 e ss. mm., ed in particolare si ricorda che:

- 3) art. 1 (Principi generali) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
 - a. creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. causare inconvenienti da rumori e odori;
 - c. danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- 4) art. 1 comma 2: negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni¹;
- 5) art. 1 comma 3: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare: a) le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni²; b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni³;
- 6) art. 1 comma 4: le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati;
- 7) art. 6 (Messa in riserva) comma 1: la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo;
- 8) art. 6 comma 2: la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività "Messa in riserva";
- 9) art. 6 comma 5: fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto

¹ Abrogato e sostituito con D.lgs 152/2006 parte quarta art. 216.

² Abrogato e sostituito con D.lgs 152/2006 parte terza.

³ Abrogato e sostituito con D.lgs 152/2006 parte quinta.

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;

- 10) art. 6 comma 7: la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento;
- 11) art. 6 comma 8: Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- 12) art. 8 (Campionamenti e analisi) comma 1: il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";
- 13) art. 8 comma 2: le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 14) art. 8 comma 4: il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- 15) art. 8 comma 5: il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta;

La ditta SANDEI S.R.L. SU nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare le seguenti specifiche prescrizioni:

- 1) ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività e successive integrazioni, e nella documentazione allegata alla domanda di AUA, per quanto non in contrasto con le successive ulteriori prescrizioni;
- 2) ad effettuare l'attività nel rispetto delle norme tecniche del D.M. 05/02/98 e ss.mm., Allegato 5;
- 3) nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- 4) deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
- 5) il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 6) i cumuli dei rifiuti triturati e non devono avere altezza massima 2 m e devono essere collocati come rappresentato nella planimetria Tav.1 febbraio 2014 allegata alla domanda di AUA, posti su superficie impermeabile, dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e pareti perimetrali di contenimento di altezza 2,5 m;
- 7) il cumulo dei rifiuti previsti al punto 16.1 l) (ed eventualmente 16.1 h) deve essere separato dal cumulo dei rifiuti di cui al punto 9.1;
- 8) i cumuli di rifiuti triturati provenienti dalla tipologia 16.1 l) e quelli provenienti dalla tipologia 9.1, in ragione della loro diversa destinazione, devono essere mantenuti separati tra di loro;
- 9) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 10) i contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 11) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;

- 12) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 13) i rifiuti previsti al punto 1.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm. devono essere collocati in contenitori a tenuta dotati di copertura;
- 14) i rifiuti della tipologia 1.1 ritirati dalla ditta Sandei S.r.l. devono avere caratteristiche conformi a quanto previsto al punto 1.1.2 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.: *rifiuti, costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643*;
- 15) i rifiuti polverulenti quali ad es. segatura o trucioli di piccole dimensioni devono rimanere stoccati all'interno del cassone utilizzato per il loro trasporto, chiuso o comunque dotato di copertura al fine di evitare la loro dispersione e produzione di polveri;
- 16) i rifiuti previsti al punto 9.6 del D.M. 05/02/98 e ss.mm. devono essere collocati in cassoni a tenuta dotati di copertura, come indicato in planimetria Tav.1 febbraio 2014;
- 17) i cassoni adibiti alla messa in riserva dei rifiuti e i cassoni adibiti al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle operazioni di selezione e cernita devono essere contrassegnati da idonea segnaletica riportante il codice del rifiuto in essi contenuto;
- 18) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
- 19) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 20) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 21) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 22) i rifiuti da tritare devono essere sufficientemente umidi in modo da non generare produzione di polveri;
- 23) piazzali e viabilità interna devono essere sottoposti a spazzatura con periodicità almeno settimanale;
- 24) nella stagione secca cumuli di tutte le tipologie devono essere sottoposti a bagnatura;
- 25) i materiali in stoccaggio di tutte le tipologie, devono essere sottoposti a Movimentazione di tipo FIFO "first in first out";
- 26) i cumuli di tutte le tipologie, devono avere un'altezza massima di 2 metri;
- 27) i cumuli delle potature devono essere sottoposti ad aerazione con frequenza almeno settimanale;
- 28) i rifiuti oggetto della presente iscrizione devono essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi della parte quarta del D.lgs 152/2006 e ss.mm.;
- 29) relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche che attestano la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.;
- 30) **entro 15 giorni** dal ricevimento della presente la ditta Sandei S.r.l. dovrà comunicare alla Provincia di Modena la situazione in merito alla conformità dell'impianto in oggetto alla normativa in materia di prevenzione incendi.

Si ricorda che la ditta SANDEI S.R.L. SU è tenuta a comunicare alla Provincia di Modena eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.

Si ricorda che ai sensi dell'art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98.

Questa Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto:

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.